REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.Francesco Barracca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso depositato in data 26/03/2018 ed iscritta al n. 329 / 2018 R. G. da:

rappresentato e difeso dall'avv.

ricorrente

contro:

S.P.A. , rappresentato e difeso dall'avv. CHIELLO ANGELO GIUSEPPE

convenuto

Motivi della decisione

Le parti all'udienza cd. "cartolare" dell'11.01.2021 hanno discusso la causa mediante le note scritte autorizzate per l'udienza anzidetta.

Nelle proprie note scritte parte ricorrente così ha concluso:"... *in via principale, accertare e dichiarare illegittimo e, comunque, annullare, per insussistenza del fatto contestato come giusta causa, anche in ragione della tardività del provvedimento, il licenziamento intimato dalla SpA al Sig.*

con nota del 08/09/2017 ricevuta in data 12/09/2017 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 co. 4, L. 300/70, condannare la SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il sig. nel posto di lavoro e corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata alla

retribuzione globale di fatto spettante dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, entro i limiti di 12 mensilità di retribuzione, e a versare i corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali; - in via subordinata, previo accertamento della tardività del licenziamento e/o della ingiustificatezza dello stesso, per sproporzione, condannare [redacted] *ai sensi dell'art. 18 co. 5 L. 300/70, a corrispondere al* [redacted] *un'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, o in quella che il Giudice del Lavoro riterrà di giustizia. Con vittoria di spese del giudizio…*". Parte convenuta, nelle proprie note scritte, chiede che il Tribunale "*….voglia dichiarare infondato e rigettare il ricorso e tutte le domande proposte dal sig.* [redacted] *nei confronti di* [redacted] *S.p.A. Con vittoria di spese ed onorari…*".

La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che si preciseranno in seguito.

Il ricorrente impugna il licenziamento per giusta causa intimatogli da parte convenuta in data 08.09.2017 in quanto illegittimo. In particolare il [redacted] sostiene che le contestazioni delle violazioni disciplinari non sono avvenute tempestivamente e, comunque, perché gli inadempimenti imputati sono insussistenti e il licenziamento appare sproporzionato.

Il [redacted] sostiene che i fatti addebitati siano avvenuti quando lavorava presso altro istituto bancario che, quando si sono verificati, non hanno portato ad alcuna valutazione negativa del lavoratore che, anzi, aveva ricevuto delle note di merito e di plauso. Inoltre si afferma che le contestazioni si basano esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa [redacted], che non

hanno avuto alcun riscontro. Parte convenuta contesta recisamente la ricostruzione fattuale di parte ricorrente e sostiene che il licenziamento intimato al ricorrente sia legittimo sussistendone la giusta causa e la proporzione tra i fatti contestati e la sanzione irrogata.

Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, che vanno qui ribaditi, il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonchè del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici" (vedi, ex multis, Cass. 25/1/2016 n. 1248, Cass. 20/6/2006 n. 14115). Il ricorrente afferma che la contestazione disciplinare sia tardiva in quanto sarebbe stata comunicata "a distanza di ben 9 anni dalla comunicazione della perquisizione, comunque a distanza di oltre 7 anni dal rinvio a giudizio e/o dall'invio di tutta la documentazione relativa al processo penale, richiesta dalla Banca [redacted] ed inviata dal [redacted]" (pag. 5 del ricorso). Nel caso di specie, però, la contestazione disciplinare è avvenuta una volta che la Banca convenuta ha avuto piena conoscenza dei fatti oggetto del processo penale a

carico del ricorrente. Tra l'altro, pacificamente, i fatti contestati al [redacted] si sono verificati quando questi lavorava presso altro istituto bancario e, quindi, non vi era alcuna possibilità per la Banca convenuta di verificare autonomamente la fondatezza delle imputazioni formulate a carico del ricorrente prima di ricevere la relativa documentazione dal [redacted] stesso. Parte convenuta ha ricevuto tutta la documentazione dal ricorrente in data 4.7.2017 e la contestazione disciplinare è avvenuta in data 25.07.2017. E' evidente che nessuna tardività della contestazione vi sia stata nel caso di specie. Di conseguenza deve ritenersi che solo a seguito della trasmissione da parte del [redacted] degli atti del processo penale, a quest'ultimo richiesti dopo l'emissione del dispositivo di condanna, i fatti sono entrati nella sfera di conoscenza della Banca.

Nessun rilievo, al fine di inficiare la legittimità del licenziamento, può avere il fatto che gli addebiti contestati siano avvenuti quando il ricorrente lavorava presso altro istituto bancario. La Cassazione, con la decisione n. 20319 del 9.10.2015, ha stabilito che "...*In materia di licenziamento per giusta causa, non è necessario che il comportamento lesivo dell'affidamento datoriale sia stato tenuto in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro, potendo assumere rilievo anche se posto in essere anteriormente all'inizio del rapporto e nello svolgimento di mansioni, diverse da quelle attuali, assegnate da un precedente datore di lavoro ove la condotta sia divenuta palese successivamente e purché, per i caratteri dell'illecito (nella specie, di natura penale), incida sulla figura morale del lavoratore, ovvero sia previsto dal contratto collettivo di lavoro quale causa di licenziamento (nella specie, dall'art. 21, comma 1, n. 7, c.c.n.l. gas e acqua del 9 marzo 2007)*....".

Nel merito si rileva che i fatti contestati (ad eccezione di un solo episodio) al ricorrente risultano provati dall'istruttoria dibattimentale che si è svolta nel processo penale che ha visto, tra gli imputati, l'odierno ricorrente.

E' pressoché pacifico nella giurisprudenza di legittimità la utilizzabilità degli atti raccolti sia nel procedimento che nel processo penale ai fini della formazione ex art. 116 c.p.c., del libero convincimento del giudice, in quanto è consolidato il principio secondo cui nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacchè la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. 30.1.2013 n. 2168; Cass. 8.1.2008 n. 132 e, in relazione alla utilizzabilità nel giudizio civile della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari, Cass. 2.7.2010 n. 15714).E' parimenti consolidato il principio alla stregua del quale le "intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, purchè siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale" (Cass. 16.5.2016 n. 10017 e in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati Cass. S.U. 12.2.2013 n. 3271; Cass. S.U. 16.2.2015 n. 3020). È principio consolidato, quindi, che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, possa

autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria raccolto in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti. In particolare, dalle risultanze del processo penale possono desumersi fatti sui quali fondare il proprio convincimento (Cass. 19 ottobre 2007 n. 22020). Quanto agli addebiti di cui alle lettere A), B) e C) deve ritenersi che i fatti contestati risultano sussistenti alla luce delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa [redacted] all'udienza dell'11.2.2014 (doc. 14 di parte convenuta, pagg. 118-120, 123 e ss) e [redacted] all'udienza del 21.10.2014 (doc. 15 fasc. convenuta, pagg. 28-29); dalla testimonianza del maresciallo [redacted] della GdF di Pistoia nel corso dell'udienza del 31.3.2015 (doc. 16 fasc. convenuta, pag. 8-9, 13-19) nonché dalla testimonianza resa all'udienza del 8.7.2014 dal sig. [redacted] (doc. 17 fasc. convenuta, pag. 128 ss.). Il ricorrente concesse una linea di credito senza che la [redacted] desse alcuna garanzia. Soltanto dopo l'apertura del conto fu sottoscritta una fideiussione. Con riferimento, invece, alla contestazione relativa al rilascio dei diversi carnet di assegni alla [redacted] nonostante avesse un conto corrente con saldo negativo parte ricorrente afferma che "...il rilascio di 92 assegni nell'arco temporale di un anno da parte del sig. [redacted] in favore della ditta [redacted] costituirebbe un numero "..non esorbitante trattandosi di un conto corrente commerciale..." e che "fra l'altro è prassi, nel settore commerciale, che gli assegni vengano ceduti con data a scadenza e spesso vengano novati, in caso di mancata provvista" (pag.10 del ricorso). In sede dibattimentale è emerso che il conto della [redacted] era negativo e lo stesso fido era stato concesso illegittimamente in quanto non erano state prestate idonee garanzie. Con riferimento al terzo addebito, invece, parte ricorrente

afferma che la garanzia fideiussoria sottoscritta dal sig. [redacted] a favore della ditta individuale della sig.ra [redacted] fu rilasciata senza il suo intervento diretto. In realtà dalle dichiarazioni del [redacted] emerge che, in realtà, vi era stato un intervento del [redacted] e le dichiarazioni del teste [redacted] sono riscontrate dalle dichiarazioni del teste [redacted] (il quale ha dichiarato che il [redacted] e il [redacted] sono amici). Anche gli ulteriori episodi contestati risultano sussistenti ed ascrivibili al ricorrente. Il teste [redacted], all'udienza del 21.1.2014 (doc. 18 fasc. convenuta, pag. 60-62), ha dichiarato: "Teste [redacted]: andai dal [redacted] con mia moglie e dissi a lui dei problemi che avevo con [redacted], che sapevo che era amico fraterno lui, perché non è che lo conosceva così, lui era proprio amico amico con [redacted]. Pertanto io vado da lui e gli ho detto: guarda che io sto pagando un sacco di interessi, sono rovinato. Cioè mi apro a libro cercando un aiuto anche da lui per vedere di far questa cavolo di denuncia, che qualcuno m'aiutasse anche per giustificarmi col mio zio, con tutte quelle persone e con gli amici che ormai erano entrati dentro. (...) A [redacted] gli spiego che sono usurato, che non potevo andare più avanti così, cioè te siccome lo conosci, sei amico, cerca di parlarci te... P.M.: (...) cosa gli raccontò? Teste [redacted] Usurato, che pagavo 20 mila euro al mese di interessi. Cioè io stavo pagando interessi di un interesse. Lo spiegai anche a lui che io era una vita che avevo finito di pagare il mio debito fra virgolette. P.M.: Cosa disse il [redacted]? Teste [redacted]: (...) mi disse di portare il mio babbo e la mia figliola che avrebbe dato un aiuto a loro che così almeno sistemavo le posizioni rinnovavo meno col [redacted]'. [redacted], all'udienza

del 11.2.2014(doc. 14, fasc. convenuta, pag. 125-127) dichiarava poi: "..."Teste [redacted] ...fino a quando non arrivo agli inizi di dicembre che vado in banca, disperato (...).P.M.: Inizio di dicembre del 2005? Teste [redacted] 2005. Parlo con mia moglie. Bisogna parlare anche con lui. Sentiamo. Che lui lo conosce bene a [redacted], e questo si sapeva.Me lo diceva sempre anche [redacted] (...) Teste [redacted]: Gli racconto che sono usurato, che pagavo 20-25 mila euro di interessi al mese, che non ne potevo più. P.M.: Era usurato da chi? Teste [redacted] Da [redacted]. Che lui conosceva bene, glielo dissi. E lui (...) gli raccontai tutto quanto. Cioè praticamente lui non fece una piega su questo. Cioè non è che lo vidi turbato, quasi come se lo sapesse. Non fece una piega tanto è vero che disse vediamo come si può sistemare con ... se ti posso dare un aiuto qui dalla banca. P.M.: Lei racconta questo fatto, cioè di essere sotto usura dal [redacted] al [redacted], per quale motivo? Teste [redacted]: Perché anche lui vedeva che andavo male. P.M.: E cosa fece? Teste [redacted]: Chiesi un consiglio, cioè se era il caso di denunciare. Lo sapevo che era amico, però io provai a che m'aiutasse, che mi guidasse come poter... che parlasse con lui, dato che lui lo conosceva bene. (...) P.M.: Le consigliò di andare a presentare denuncia? Teste [redacted]: No! Assolutamente". Le dichiarazioni del teste [redacted] sono poi confermate dalla [redacted]. Anche gli episodi di cui alle lettere E) e F) risultano provati alla luce degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni rese dal teste [redacted]. In particolare il teste [redacted] ha dichiarato, all'udienza del 31.3.2015, che "....il primo conto che è il 200272 intestato a [redacted] è un conto che veniva al momento dell'accensione affidato per 15 mila eurofino al giugno 2006 che poi veniva aumentato l'affidamento a 18 mila euro fino come prestito

personale. L'aspetto caratterizzante che ci portava a pensare all'idea di fondo che era pregevole era che la [redacted] al momento storico, nel periodo storico in cui accendeva questi conti correnti, aveva un reddito pari a 6 mila 371 euro, pertanto ben due volte, oltre due volte l'affidamento concesso"." Teste [redacted]: ...abbiamo acquisito gli estratti conto di questi movimenti rilevando che sul conto intestato alla [redacted] abbiamo il primo movimento ... 24.1.2006, quindi in concomitanza con la dichiarazione effettuata dal [redacted] di cui escono 14 mila 500 euro e vanno proprio a finire nel conto 200129" ..". Il teste [redacted] ha, sul punto, dichiarato che il [redacted] "...mi disse di portare il mio babbo e la mia figliola che avrebbe dato un aiuto a loro che così almeno sistemavo le posizioni, rinnovavo meno col [redacted]... gli spiego proprio che anche mia figlia è incasinata... cioè messa male con la Banca Toscana...; P.M.: Lei dice a [redacted] cosa aveva fatto alla Banca Toscana? Teste [redacted] Io gli dico proprio quello ... mia figlia è già inguaiata con la Banca Toscana per una cifra esagerata..." (doc.17 fasc. convenuta, pag.62-64). Le dichiarazioni del [redacted] sono riscontrate dalle dichiarazioni della figlia [redacted] la quale ha dichiarato che "..."Teste [redacted]: Io sono andata lì perché a mio padre praticamente lo pressava che io andassi. [redacted] pressava mio padre che io andassi in banca per fare questo scoperto. Avv. [redacted] Lei è andata da questo signore e che cosa le ha detto? Teste [redacted]: Mi ha detto c'è da aprire questo conto con questo scoperto validità sei mesi e poi dopo mi fa fare quelle operazioni una volta aperto questo conto. Avv. [redacted]: quindi poi subito dopo sempre lo stesso giorno fece quelle operazioni? Teste [redacted]: Sì. Avv. [redacted]: a contanti da chi le furono consegnati? Teste [redacted]: li prelevai lì dalla banca. Avv. [redacted]: chi le indicò il valore dei contanti? Fu lei che chiese la

somma o le fu indicata. Teste [redacted] no mi fu indicata... mi fu chiesto di versare questi 10 mila sul conto di [redacted] e poi dice bisogna che faccia un prelievo di 4 mila 500 euro da dare al babbo che deve appunto pagare... Avv. [redacted] quindi lei agì su indicazione di [redacted] anche in ordine alla cifra? Teste [redacted] Si certo" (doc.19 fasc. convenuto, pag.50 e ss). Anche gli ulteriori episodi contestati al ricorrente risultano sussistenti nella loro materialità e sono ascrivibili alle condotte del ricorrente (addebiti di cui alle lettere G, H,I, J). Le condotte anzidette devono ritenersi illegittime in quanto il ricorrente ha violato le regole di diligenza in materia bancaria, con particolare riferimento alle attività di erogazione del credito e di concessione di fido. Nel ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pistoia (doc. 11 fasc. ricorrente), lo stesso [redacted] ammette di essere stato (quantomeno) "negligente" nella gestione dei rapporti, quando – dopo aver escluso l'esistenza di un pactum sceleris" con il [redacted] – afferma che "...si deve parlarsi di negligente valutazione e, soltanto in una seconda fase, di consapevolezza in ordine alla condizione di usurati delle persone offese" (pag. 33 doc. 11 fasc. ricorrente). Del resto, anche con riferimento all'addebito sub) I, deve ritenersi particolarmente "leggera" la condotta del ricorrente il quale si presta a dare delle informazioni, in via preferenziale e al telefono, al suo amico [redacted] sui titoli protestati. L'ultimo episodio addebitato al ricorrente (sub k) deve ritenersi insussistente in quanto, non è stato contestato da parte convenuta, i preziosi rinvenuti nella cassetta di sicurezza appartengono alla famiglia del ricorrente, in quanto ereditati dalla moglie del ricorrente (tali beni sono stati oggetto di dissequestro, doc.23 fasc. ricorrente). Occorre rilevare che, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, l'ipotesi accusatoria non si basa

esclusivamente sulle dichiarazioni del [redacted] in quanto le sue dichiarazioni risultano riscontrate dall'attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza nonché dalle dichiarazioni degli ulteriori testi ascoltati durante il processo penale. Tra l'altro nella sentenza del Tribunale di Pistoia (doc.10 fasc. ricorrente) viene sottolineata l'assoluta credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del [redacted] In particolare il Collegio afferma che "*...si è avuto modo di apprezzare la spontaneità e sincerità della testimonianza del* [redacted]" (pag.42 della sentenza) e, in particolare, che il [redacted] ha deciso di sporgere denuncia soltanto quando la sua situazione economica era compromessa e, inoltre, il Collegio ha escluso qualsiasi intento calunniatorio o ritorsivo del [redacted] nei confronti dell'odierno ricorrente.

Il comportamento del ricorrente è idoneo, secondo il costante ed univoco insegnamento della giurisprudenza, a recidere irreparabilmente la fiducia che deve presiedere al corretto e regolare svolgimento del rapporto di lavoro. Il ricorrente ha concesso l'apertura di conti correnti con affidamento e scoperti di conto salvo buon fine a soggetti non solvibili, senza capacità di reddito adeguato, che non avevano prestato idonee garanzie, né versato denaro sul conto, creando i presupposti per una operatività bancaria irregolare senza adeguata valutazione del merito creditizio; ha consentito lo svolgimento di operazioni anomale sul conto corrente intestato alla ditta individuale della sig.ra [redacted] rilasciando un numero esorbitante di assegni senza copertura e post-datati nonostante il conto corrente presentasse costante saldo negativo e, di conseguenza, gli assegni emessi non venissero portati all'incasso o riconsegnati; ha fatto sottoscrivere allo [redacted] una fideiussione retrodatandola in modo da giustificare l'apertura della linea di credito in favore

della sig.ra [redacted]; ha indicato ai famigliari del coniug[redacted] una scorretta operatività bancaria, concedendo loro linee di credito finalizzate a creare liquidità sul conto della sig.ra [redacted] e così consentire l'emissione di ulteriori assegni; ha dissuaso i coniugi [redacted] e [redacted] dal presentare denuncia per usura nei confronti del sig. [redacted] correntista della Banca e suo amico. Anche a voler prescindere dalla rilevanza penale dei fatti e dalla condanna alla pena di anni quattro inflitta dal Tribunale di Pistoia al ricorrente per il reato di concorso in usura, i fatti contestati al ricorrente, che risultano provati alla luce dell'istruttoria svolta in sede dibattimentale (ad eccezione di uno solo di essi), costituiscono un gravissimo inadempimento dei più elementari doveri di diligenza bancaria, in particolare nella materia della concessione del credito che, per gli elevati rischi patrimoniali che comporta, richiede valutazioni di merito approfondite al fine di evitare eventi pregiudizievoli a carico della Banca e dei terzi che, diversamente, farebbero affidamento su una situazione economica non veritiera. Deve ritenersi, quindi, che il comportamento del ricorrente legittima l'applicazione della più grave delle sanzioni disciplinari.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

1) rigetta il ricorso e le domande ivi contenute;

2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in euro 2118,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa seguono come per legge;

3) motivazione nei 60 giorni;

Pistoia, 11/01/2021

Il Giudice del Lavoro

Dott. Francesco Barracca